



Regione del Veneto  
Giunta Regionale  
Direzione Beni Attività Culturali e Sport

SCHEMA DI  
ACCORDO DI PROGRAMMA

*Progetto*

*Supporto al Coordinamento dei Siti Unesco del Veneto*

sottoscritto con

Università Iuav di Venezia



SCHEMA DI  
ACCORDO DI PROGRAMMA  
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51

tra

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901 Codice Fiscale e Partita IVA 02392630279, rappresentata ....., nella persona del Presidente o suo delegato;

e

L'Università Iuav di Venezia, con sede in Venezia, S. Croce 191, C.F. 80009280274, P.I. 00708670278, nel seguito denominata Iuav, rappresentata da ....., nella persona del Rettore pro-tempore o suo delegato;

PREMESSO

- che l'art. 51 della Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, nelle more dell'applicazione della nuova disciplina in materia di attività culturali, autorizza la Giunta regionale a partecipare ad Accordi di Programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali;
- che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) ha iscritto nella sua Lista del Patrimonio Mondiale (World Heritage List) alcuni beni presenti, in tutto o in parte, nel territorio della Regione del Veneto, riconosciuti e protetti come contesti d'eccellenza del patrimonio culturale e naturalistico, ovvero "Venezia e la sua Laguna", "L'Orto Botanico di Padova", "La Città di Vicenza e le Ville Palladiane del Veneto", la "Città di Verona", le "Dolomiti", i "Siti Palafitticoli Preistorici dell'Arco Alpino" e le "Opere di Difesa Veneziane tra il XVI e XVII secolo";
- che nella Lista Propositiva Unesco (Tentative List) dello Stato italiano figurano iscritti due altri beni che interessano esclusivamente il territorio del Veneto, "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" e "Padova Urbs Picta. Giotto, la Cappella degli Scrovegni e i cicli pittorici del XIV secolo";
- che la Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 2867 del 12 settembre 2006, ha istituito il Tavolo di Coordinamento dei Siti Unesco del Veneto, con funzioni di coordinamento delle iniziative, monitoraggio delle attività e supporto alla redazione, adozione e implementazione dei Piani di Gestione, nonché di individuazione di azioni di valorizzazione dei contesti di eccellenza;
- che la Regione del Veneto intende ulteriormente sviluppare attività, ricerche e studi, che hanno come oggetto alcune aree del Veneto, con l'obiettivo di ampliare le conoscenze, nell'ottica dell'assolvimento delle richieste ad ampio spettro formulate dall'Unesco, relative alla gestione dei siti riconosciuti, e implementare altresì le attività rivolte alla individuazione di nuove proposte, da inserire nella Lista del Patrimonio Mondiale; a tal fine intende attivare forme di collaborazione che siano di supporto ai funzionari delegati alla gestione del Tavolo;
- che Iuav, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del proprio Statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;
- che Iuav ha sviluppato ricerche di base specifiche nel settore del paesaggio ed è interessata a sperimentare indagini relative a un piano operativo di coordinamento, gestione e sviluppo dei Siti Unesco riconosciuti e in via di riconoscimento e di ricerca per l'individuazione di nuove proposte di candidatura;
- che Iuav e Regione del Veneto hanno manifestato la comune volontà di collaborazione nelle tematiche oggetto del presente Accordo;



4af8554e



## VISTI

- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2867 del 12 settembre 2006;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. .... del ..... che autorizza la sottoscrizione del presente Accordo;
- il regolamento di Iuav per lo svolgimento di attività convenzionale emanato con decreto rettorale 3 marzo 2017 n. 69;
- la delibera del Senato Accademico di Iuav del ..... e la delibera del Consiglio di Amministrazione di Iuav del ....., che autorizzano la stipula del presente Accordo;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1  
(denominazione dell'Accordo)

Il presente Accordo di Programma è denominato "Supporto al Coordinamento dei Siti Unesco del Veneto".

ARTICOLO 2  
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è finalizzata a supportare il coordinamento dei Siti Unesco del Veneto, riconosciuti ed in via di riconoscimento, che serva come ausilio ai funzionari delegati a questo, come momento di approfondimento della conoscenza, ricerca e analisi su tematiche inerenti aspetti di gestione e di valorizzazione dei Siti sopra menzionati, e come strumento operativo per la redazione e/o implementazione di Piani di gestione dei Siti stessi, nonché per l'individuazione e lo sviluppo di nuove proposte di candidatura per l'inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale.

ARTICOLO 3  
(ruolo dei soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto di Regione del Veneto – Iuav, e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, mentre a Iuav è affidata la funzione di realizzazione operativa, per quanto di specifica competenza, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente concordate con l'Area Capitale Umano Cultura e Programmazione Comunitaria della Regione.

ARTICOLO 4  
(contenuto)

Iuav, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto considerando temi inerenti la gestione e la valorizzazione dei Siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale presenti nel territorio del Veneto, nonché l'individuazione e lo sviluppo di nuove proposte di candidatura, al fine di supportare i lavori del Tavolo di Coordinamento regionale dei Siti Unesco del Veneto, secondo le linee che saranno definite dai responsabili scientifici del progetto per Regione del Veneto e Iuav. Ad avvenuta conclusione dell'attività Iuav è tenuto a presentare alla Regione la seguente documentazione consuntiva:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata - ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - in relazione alle informazioni necessarie a identificare il dichiarante, le attività svolte, e altri elementi utili riportati nel modello appositamente predisposto dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
- relazione dettagliata del progetto finanziato, che illustri obiettivi, metodi e risultati della ricerca;
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato;
- prospetto riepilogativo delle entrate riferite al progetto finanziato;



- copia fotostatica (fronte e retro) di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

ARTICOLO 5  
(impegni della Regione)

La Regione del Veneto partecipa al progetto con un ruolo di coordinamento nell'ambito del Tavolo dei Siti Unesco del Veneto, e con un impegno finanziario di Euro 26.500,00 a favore di Iuav, che sarà liquidato successivamente alla stipula del presente Accordo, previo inoltre, da parte di Iuav, del progetto definitivo, e relativa approvazione da parte del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.

ARTICOLO 6  
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, di cui all'articolo 4, è così stabilita:

- responsabile scientifico dell'esecuzione del progetto di ricerca per Iuav è .....  
responsabile scientifico del programma per la Regione del Veneto è .....
- attuazione del progetto a cura di Iuav, presso le strutture di Iuav e, qualora le esigenze della ricerca lo richiedano, presso la sede della Regione del Veneto, con modalità da definire tra i responsabili scientifici;
- finanziamento della realizzazione del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica entro 30 giorni dalla data della conclusione del progetto a cura di Iuav;
- tutti i diritti di proprietà sui risultati della ricerca e sulle sue eventuali utilizzazioni industriali apparterranno alle parti contraenti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti con il contributo della Regione del Veneto;
- salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo di Regione del Veneto e di Iuav per scopi pubblicitari;
- l'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti, e in questo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati;
- le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, etc., di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del programma di ricerca di cui all'art. 4, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente contratto, ad astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati;
- gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno al completamento del programma di ricerca ed alla conseguente estinzione del presente Accordo, nonché alla cessazione o risoluzione del medesimo per qualsiasi causa; essi cesseranno di essere efficaci solo quando le informazioni diverranno di pubblico dominio per fatti non imputabili a Iuav e/o alla Regione del Veneto e comunque decorsi cinque anni dalla cessazione dell'Accordo.

ARTICOLO 7  
(durata dell'Accordo)

Il progetto avrà durata di 14 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere prorogato, su richiesta scritta e motivata della parte che ne richieda la proroga.

ARTICOLO 8  
(inadempimento)

In caso di mancata o parziale realizzazione del progetto da parte di Iuav la Regione procederà alla revoca o alla riduzione proporzionale del finanziamento concesso, con l'obbligo per Iuav di rifondere la somma versata dalla Regione di cui non venga attestata la spesa.



Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

---

per Iuav

---

